



Ricerca immobile per locazione - Indagine di mercato Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

Al fine di reperire un immobile adeguato per la propria funzione istituzionale, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise intende ricercare un immobile in locazione passiva, ad uso ufficio pubblico, da adibire a propria sede.

L'offerta dell'immobile dovrà soddisfare i seguenti requisiti significativi previsti per le sedi da destinare alla Giustizia Amministrativa, così come disposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa:

- immobile esclusivamente adibito a sede di Tribunale, per motivi di decoro e sicurezza;
- immobile ubicato nella zona centrale della città, o comunque in zona non periferica e di pregio, possibilmente non distante dagli Uffici delle Autorità locali, dagli altri Uffici giudiziari e dall'Avvocatura distrettuale;
- immobile facilmente raggiungibile con gli ordinari mezzi di trasporto, possibilmente dotato di un parcheggio riservato al personale del Tribunale e servito da aree di parcheggio, in zone limitrofe, destinate agli utenti;
- la struttura dell'immobile deve garantire idonei spazi istituzionali (aule di udienza, camere di Consiglio, archivi, biblioteche) e autonomi spazi di lavoro per ciascun magistrato;
- **superficie lorda coperta complessiva da circa 1200 mq a circa 1400 mq, suddivisa indicativamente nel modo seguente:**

1. Superficie da adibire ad uffici: da 400 mq a 430 mq così suddivisa:
 - Stanza del presidente: 50 mq;
 - Studi magistrati (4 unità di personale): 100 mq;
 - Uffici segretario generale e personale amministrativo (15 unità di personale): da 250 mq a 280 mq.
2. Superficie da adibire ad aula di udienza/camera di consiglio e spazio avvocati: da 160 mq a 210 mq così suddivisa:
 - Aula di udienza: da 95 mq a 115 mq;
 - Camera di consiglio e spogliatoio toghe: da 40 a 55 mq;
 - Spazio avvocati: da 25 mq a 40 mq.
3. Servizi igienici per una superficie totale da 65 mq a 75 mq; i locali dovranno essere separati in accordo alle seguenti indicazioni:
 - Servizi igienici riservati al presidente del Tribunale;
 - Servizi igienici riservati al personale di magistratura;
 - Servizi igienici riservati al personale amministrativo;
 - Servizi igienici destinati all'utenza esterna del Tribunale.
4. Biblioteca: da 60 mq a 70 mq.
5. Archivio corrente e di deposito: da 300,00 mq a 330,00 mq.

6. Superficie per sala Ced, locali tecnici, corridoi e androni, complessivamente da 215 mq a 285 mq:
- Sala Ced: 15 mq;
 - Locali tecnici/depositi: da 80 mq a 120 mq;
 - Superficie residuale (androni/corridoi/etc.): da 120 mq a 150 mq.

Dovranno essere previsti:

- impianto di riscaldamento e di condizionamento, preferibilmente autonomo;
- autonomia funzionale e accesso indipendente, con preferenza per edifici cielo-terra;
- razionale distribuzione dei locali;
- destinazione ad uso "ufficio pubblico" e rispondenza alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
- sovraccarico per i solai delle zone ufficio rispondente ai requisiti di legge;
- i locali destinati ad archivio dovranno poggiare preferibilmente su solaio di calpestio contro terra o comunque su solaio di calpestio in linea con i parametri tecnici e normativi in ordine alla portata di carico, al fine di sopportare il carico di archivi compattabili, dovranno avere condizioni di riscaldamento, aerazione, umidità ed illuminazione, conformazione planimetrica e distribuzione degli elementi strutturali quali muri o pilastri che consentano adeguata sistemazione dei suddetti archivi compattati con altezza minima di metri 2.40 e il collegamento verticale tra i piani tramite ascensore/montacarichi al fine di consentire la movimentazione dei fascicoli. Detti locali dovranno essere dotati di tutte le certificazioni a norma di legge e provvisti di idonee attrezzature fisse di prevenzione incendi;
- conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. del 22 febbraio 2006 (G.U.02/03/2006 n.51) e certificazione ai sensi del D.M. 18.02.1982 in merito alla prevenzione incendi e s.m.i.;
- rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005, D.Lgs 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i.);
- rispondenza alle prescrizioni di cui al D.P.R. 503/1996 ed alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- conformità dell'immobile alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ed in particolare regolarità urbanistica e conformità della destinazione d'uso allo strumento urbanistico vigente;
- conformità alla vigente normativa antisismica;
- conformità degli impianti tecnici alle norme vigenti;
- predisposizione delle canalizzazioni per il cablaggio della rete informatica e per l'impianto elettrico a supporto della stessa per un numero di postazioni da dimensionare sulla base delle esigenze che saranno indicate dall'Ufficio.

Le eventuali opere necessarie per soddisfare tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere comunque realizzate entro un termine congruo, indicativamente di 4/8 mesi dall'accettazione dell'offerta.

Tutte le caratteristiche dell'immobile offerto, ivi comprese le eventuali opere di adeguamento e i tempi di realizzazione, saranno prese in considerazione ai fini dell'individuazione dell'offerta migliore.

Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2016**, al seguente indirizzo:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise - Segreteria Amministrativa
Via S. Giovanni - Palazzo Poste, 86100 Campobasso

Sul plico dovranno essere chiaramente indicati i dati del mittente.

L'offerta potrà essere trasmessa anche a mezzo posta. In tal caso l'invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il protocollo apposto dall'Ufficio ricevente.

Le offerte pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e pertanto saranno ritenute irricevibili.

Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie d'intermediazione immobiliare.

L'offerta dovrà indicare la disponibilità del proponente ad accettare espressamente la vincolatività dell'offerta complessiva per non meno di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine di ricezione.

La proprietà dovrà impegnarsi, altresì, a realizzare a propria cura e spese eventuali adeguamenti e/o opere necessarie alle esigenze funzionali di questo Tribunale, con modalità e termini che saranno comunicati a cura dell'Ufficio.

Detta busta dovrà recare all'esterno la dicitura "**Ricerca immobile in locazione da destinare a sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise - Offerta**" e dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

1. planimetrie catastali degli immobili rilasciate, in data successiva al presente avviso, dai competenti organi tecnici dell'agenzia delle entrate;
2. visure ipotecarie degli immobili rilasciate, in data successiva al presente avviso, dai competenti organi tecnici dell'agenzia delle entrate;
3. visure catastali degli immobili rilasciate, in data successiva al presente avviso, dai competenti organi tecnici dell'agenzia delle entrate;
4. titolo di proprietà dell'immobile o di legittimazione alla sua locazione e visure storiche catastali aggiornate e/o contestuale dichiarazione con la quale la proprietà si impegna ad accatastare l'immobile al Catasto Fabbricati del Comune di Campobasso con categoria B/4 (Uffici pubblici);
5. offerta economica sottoscritta dal soggetto dotato dei necessari poteri (persona/e fisica/che e/o eventuale/i rappresentante/i di persona giuridica/che) - unita a copia fotostatica di un valido documento d'identità del firmatario - con indicazione dell'importo del canone annuo di locazione dell'immobile proposto al netto dell' I.V.A., corredata di relazione tecnico-estimativa a giustificazione del canone richiesto e dell'espressa accettazione della vincolatività dell'offerta per sei mesi dalla sua presentazione;
6. relazione particolareggiata tecnico-descrittiva, inerente alle caratteristiche costruttive dell'immobile, con particolare riferimento ad ubicazione, epoca di costruzione, dati catastali, struttura, nonché con la descrizione dei materiali, della finitura, delle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche;
7. layout distributivo della superficie dell'immobile, *differenziata in superficie lorda e in superficie netta*, in conformità alla ripartizione degli spazi specificati nella parte relativa alla descrizione delle caratteristiche

- dell'immobile;
8. elaborato planimetrico dell'immobile, in idonea scala grafica e opportunamente quotato (possibilmente anche con copia in formato elettronico), sottoscritto da un professionista abilitato;
 9. dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico incaricato dalla proprietà e regolarmente iscritto all'Albo Professionale attestante che:
 - l'immobile è rispondente alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - gli impianti a servizio dell'immobile sono conformi alle previsioni della Legge 46/90 e del D.M. 37/2008 e s.m.i.;
 - l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e s.m.i.);
 - l'immobile ha destinazione ufficio e che tale destinazione è legittima sotto il profilo urbanistico-edilizio, come risulta dal relativo titolo abilitativo (permesso di costruire, concessione edilizia, DIA, ecc.);
 10. certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
 11. certificato rilasciato dall'Amministrazione Comunale attestante che la destinazione dell'immobile ad ufficio è pienamente compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;
 12. certificato di agibilità e di destinazione d'uso attuale;
 13. attestazione di certificazione energetica, fornita dalla proprietà, con l'indicazione del grado di efficienza energetica dell'edificio come previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e dal D.M. 26/06/2009 e s.m.i.;
 14. documentazione attestante l'assenza di cause impeditive della proprietà a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2006 n.50 (allegato 1);
 15. verifiche sismiche previste dal O.P.C.M. 3274/2003, dal D.M. Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n.29, S.O. e s.m.i..

N.B. Ad eccezione dei documenti di cui ai punti 1, 2 e 3, che dovranno essere prodotti in conformità a quanto richiesto, per la restante documentazione possono essere prodotte copie informali dei rispettivi certificati/attestazioni/elaborati tecnici, congiuntamente ad un'opportuna dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza di tutti i requisiti sopraindicati, contenente altresì l'impegno a produrre successivamente la documentazione stessa, nelle forme previste, a richiesta dell'Amministrazione. La citata dichiarazione, se presentata, deve essere resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri ed unita a copia fotostatica di un valido documento d'identità del dichiarante stesso. **Qualora debbano essere eseguiti lavori necessari a soddisfare i requisiti richiesti, la relativa documentazione dovrà essere depositata successivamente.**

Si precisa che:

- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato e non vincola in alcun modo questa Amministrazione, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, ovvero di selezionare l'offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative, senza obbligo di motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse. Nessun diritto o aspettativa sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto della presentazione dell'offerta;
- l'Amministrazione potrà procedere alla valutazione anche in presenza di

- una sola proposta valida;
- in fase di valutazione delle offerte si terrà conto, con riguardo alle esigenze funzionali di questo Tribunale, delle caratteristiche architettoniche dell'immobile, delle superfici effettivamente utilizzabili, del numero dei vani, della disposizione degli stessi nonché di ogni altro elemento che possa influire sulla reale fruibilità degli spazi, oltre che dei tempi necessari per eventuali lavori;
 - l'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi di verifica degli immobili offerti;
 - nel caso in cui venisse accertata la non rispondenza dell'immobile a quanto attestato nell'offerta, ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o normativo, si dovrà intendere revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute sino alla data dell'interruzione della trattativa;
 - il canone richiesto verrà sottoposto a giudizio di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio ed agli abbattimenti previsti dalla vigente normativa in materia;
 - agli offerenti non verrà corrisposto alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata, che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
 - con la partecipazione al presente annuncio, l'offerente prende espressamente atto che l'Ufficio non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per effetto, è esclusivo onere dell'offerente richiedere informazioni sullo stato del procedimento;
 - i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente ricerca d'immobile; con la sottoscrizione dell'offerta, il partecipante esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa: sezione "amministrazione trasparente" – voce "bandi di gara e contratti" – link "bacheca" (<http://www.giustizia-amministrativa.it/bandi.htm>).

Per ulteriori informazioni, telefonare ai seguenti numeri:

0874.489314 – 0874.489317 – 0874.489325 -0874.489307.

Campobasso, 13 ottobre 2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. Giuseppe Turco

Allegato 1

all'avviso pubblico per la ricerca di immobile per locazione – Indagine di mercato Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Art. 80 Motivi di esclusione

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico,

se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è

pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.